
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

<p>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA “TERZA TORRE” DEL CENTRO DIREZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA IN VIA DI NOVOLI 26, FIRENZE</p>

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 9248118C64

Codice Unico Progetto (CUP): D12H22000010002

Premessa

Art. 1

Oggetto

Le prestazioni da eseguirsi a cura del soggetto affidatario, ai sensi degli articoli 24, comma 1, e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle relative alla progettazione definitiva, esecutiva, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e alla direzione dei lavori per l'intervento di “Realizzazione della “Terza Torre” del centro direzionale di Via di Novoli 26 e la sistemazione delle relative aree pertinenziali”.

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito: Capitolato) fornisce le indicazioni tecniche da seguire durante lo svolgimento delle prestazioni richieste, come meglio specificato negli articoli che seguono.

Art. 2

Durata dell'incarico

Le prestazioni oggetto del presente incarico decorrono dalla data dell'ordine di avvio dell'esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento dovranno essere eseguite secondo la seguente tempistica:

- a. Progettazione definitiva: 60 giorni dall'avvio dell'esecuzione;
- b. Progettazione esecutiva: 60 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo;
- c. Direzione lavori: dall'ordine di esecuzione del RUP all'emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

I suddetti termini saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, derivanti da previsioni normative, da eventuali provvedimenti dell'autorità amministrativa, oppure in relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico connesse allo svolgimento dei servizi.

Il termine di cui trattasi pertanto resta sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere dall'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.

Art. 3

Gruppo di lavoro e personale per l'esecuzione del servizio

Le unità previste per lo svolgimento dell'incarico, da suddividersi nelle seguenti prestazioni specialistiche, sono:

Per la fase di progettazione (7):

- Progettista architettonico, con ruolo di coordinatore del gruppo di progettazione, con titolo di architetto o ingegnere (DPR 328/01);
- Progettista delle strutture, con titolo di ingegnere Sezione A o architetto Sezione A (DPR 328/01);
- Progettista degli impianti elettrici e termici con titolo di Ingegnere (DPR 328/2001)
- Progettista impianto antincendio, iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii.
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti professionali ex art. 98 D.Lgs.81/2008;
- Professionista per gli aspetti geologici del progetto, in possesso di titolo di geologo;
- Professionista incaricato della restituzione grafica degli elaborati ed esperto in BIM.

Per la fase di esecuzione dei lavori (10):

- n. 1 Direttore dei lavori
- n. 1 Direttore operativo la cui presenza è richiesta per i lavori della categoria E.16 e S.06;
- n. 1 Direttore operativo geologo la cui presenza è richiesta per i lavori della categoria S.06;

-
- n. 2 Ispettori di cantiere la cui presenza è richiesta per i lavori della categoria per la categoria E.16;
 - n. 1 Ispettore di cantiere la cui presenza è richiesta per i lavori della categoria per la categoria S.06;
 - n. 1 Direttore operativo la cui presenza è richiesta per i lavori della categoria IA.02;
 - n. 1 Ispettore di cantiere la cui presenza è richiesta per i lavori della categoria per la categoria IA.02;
 - n. 1 Direttore operativo la cui presenza è richiesta per i lavori della categoria IA.04;
 - n. 1 Ispettore di cantiere la cui presenza è richiesta per i lavori della categoria per la categoria IA.04.

Vista la complessità dell'attività richiesta, non è possibile indicare per la fase di progettazione uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche e per la fase di esecuzione uno stesso soggetto che svolga più ruoli.

Gli incarichi relativi alla fase di esecuzione dei lavori possono invece essere espletati anche da professionisti che hanno partecipato al gruppo di progettazione.

È possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti in possesso dei titoli e requisiti richiesti, ad eccezione del coordinatore del gruppo di progettazione, che deve essere uno solo.

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere eseguite dall'affidatario mediante le figure professionali abilitate e nominativamente indicate nella domanda di partecipazione al secondo grado di concorso.

Art. 4

Descrizione delle prestazioni

Il progetto **definitivo** costituisce il secondo livello di progettazione previsto dal comma 1 dell'art 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come esplicitato nei commi da 4 a 8 e, nelle more dell'approvazione del regolamento attuativo previsto al comma 3, dalle disposizioni del DPR 207/2010.

Le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore.

Oltre a quanto espressamente previsto dalle norme, si precisano i seguenti elementi:

Gli elaborati del progetto definitivo, dovranno essere sviluppati secondo i contenuti minimi disciplinati dagli articoli dal 24 al 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in particolare dovranno prevedere:

- relazione generale;
- relazione tecnica;
- rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici tecnici: piante, prospetti e sezioni in stato attuale, sovrapposto e di progetto; fasi costruttive delle opere; viabilità alternative temporanee;
- elaborati grafici architettonici: elaborazione prospettica 3D dello stato di progetto con inserimento nel contesto edificato;
- relazione geologica;
- relazione geotecnica;
- relazione sulle strutture e sismica;
- relazione idraulica;
- relazione sulla gestione delle materie;
- relazione paesaggistica (D.Lgs.42/2004);
- relazione archeologica;
- elaborati di progettazione antincendio;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo;
- prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- quadro economico.

Il progetto **esecutivo** costituisce il terzo livello di progettazione previsto dal comma 1 dell'art 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come esplicitato nei commi da 4 a 8 e, nelle more dell'approvazione del regolamento attuativo previsto al comma 3, dalle disposizioni del DPR 207/2010.

Gli elaborati del **progetto esecutivo**, dovranno essere sviluppati secondo i contenuti minimi disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in particolare dovranno prevedere:

- relazione generale;

-
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 - relazione geologica;
 - relazione geotecnica;
 - relazione sulle strutture e sismica;
 - relazione idraulica;
 - relazione sulla gestione delle materie;
 - relazione paesaggistica (D.Lgs.42/2004);
 - relazione archeologica;
 - calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - PSC di cui all'art. 100 del Dlgs 81/2008, relativi elaborati grafici con allestimento di cantiere, fasi realizzative dell'opera e viabilità; quadro di incidenza della manodopera;
 - computo metrico estimativo;
 - quadro economico,
 - cronoprogramma;
 - elenco prezzi unitari e eventuale analisi;
 - capitolato speciale d'appalto parte tecnica;
 - lista delle categorie di lavorazioni e forniture.

Il progettista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche deve, su richiesta del RUP della gara dei lavori:

In fase di predisposizione della documentazione di gara dei lavori

- indicare le parti del progetto esecutivo messo a gara che possono essere oggetto di miglioria e/o variante e quelle eventuali che non possono essere oggetto di modifica;
- individuare i limiti di accettabilità delle suddette proposte;

Prima della approvazione della proposta di aggiudicazione

- verificare l'accettabilità della miglioria e/o variante così come presentata nell'offerta tecnica dal soggetto risultato primo classificato in esito alla procedura di gara;
- trasmettere l'esito di tale verifica entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento dell'offerta tecnica.

Prima dell'aggiudicazione efficace della gara dei lavori

- verificare che gli elaborati prodotti dall'aggiudicatario per l'integrazione delle migliorie e/o varianti già sottoposte ad accettazione, siano coerenti con il progetto nel suo complesso;
- trasmettere l'esito di tale verifica entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento degli elaborati da parte del RUP.

Gli incarichi conferiti devono essere espletati nel pieno e puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010, nel Capo III della L.R. n. 38/2007 e nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.

In particolare, le prestazioni da eseguire sono descritte qui di seguito.

Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto delle disposizioni del responsabile del procedimento e sotto la supervisione dello stesso, insieme al resto dei componenti l'ufficio di direzione lavori:

- effettua il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto, al Capitolato e al contratto;
- ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificando e aggiornando i contenuti a lavori ultimati;
- presenta settimanalmente al responsabile del procedimento un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni, con i seguenti contenuti: 1) valutazione dell'andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa, evidenziando eventuali

-
- difficoltà o ritardi; 2) la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello stato di avanzamento lavori; 3) lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel computo metrico estimativo; 4) corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;
- in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - comunica al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'appaltatore;
 - tiene i rapporti con i soggetti gestori dei servizi a rete, delle strade comunali, provinciali e regionali, nonché con le proprietà private;
 - provvede alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'appaltatore dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
 - archivia su supporto informatico in formato standardizzato, corredato dell'eventuale documentazione fotografica, tutte le comunicazioni e gli atti di competenza dell'ufficio di Direzione Lavori e li mette in condivisione con l'Amministrazione in tempo reale per la predisposizione degli eventuali atti conseguenti;
 - si rende disponibile a partecipare a riunioni e ricognizioni indette dall'Amministrazione o dai soggetti gestori delle reti infrastrutturali o dei servizi a rete, qualunque sia la sede di svolgimento, senza pretendere rimborsi spese aggiuntivi;
 - a lavori ultimati, produce i documenti finali di sua spettanza, relativi all'opera eseguita, aggiornati in conseguenza delle eventuali varianti o soluzioni esecutive che si siano rese necessarie in fase di esecuzione dei lavori.

I direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i compiti indicati all'art. 101, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Gli ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività

direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati, fra gli altri, i compiti indicati all'articolo 101, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

È comunque compresa nell'incarico l'assunzione di tutte le funzioni e responsabilità attribuite dalle norme vigenti al direttore dei lavori, con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, indipendentemente dalla presenza di un diretto richiamo alle stesse nel presente Capitolato.

Art. 5

Modalità di svolgimento dell'incarico

1. Le prestazioni oggetto del presente appalto prendono avvio con ordine di esecuzione del responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento e il direttore per l'esecuzione impartiscono le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio, in conformità al D.M. n. 49 del 2018.
3. Le prestazioni richieste nel presente Capitolato, di natura intellettuale, sono infungibili e rigorosamente personali. Ai professionisti incaricati, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, potendosi valere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e piena responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informata la Stazione appaltante.
4. I professionisti incaricati sono obbligati ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c., a osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c. e all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 c.c. e seguenti. Limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Capitolato, tali soggetti sono altresì obbligati all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
5. L'Aggiudicatario deve, per quanto necessario, rapportarsi con il direttore per l'esecuzione/responsabile del procedimento, il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni da seguire nello svolgimento delle attività. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, oltre quelle definite dalla normativa vigente, sono integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario (senza alcun compenso aggiuntivo).
6. I professionisti devono eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale

funzionamento degli uffici dell'Amministrazione e non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. In particolare, le attività oggetto del presente appalto dovranno essere espletate in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi.

7. Resta a carico dei professionisti ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico, rimanendo essi organicamente esterni ed indipendenti dagli Uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

8. I professionisti dovranno verificare, durante l'elaborazione del progetto, che siano soddisfatte eventuali indicazioni da parte degli Enti territorialmente competenti e nel rispetto degli esiti della conferenza dei servizi.

9. I professionisti sono tenuti a riferire periodicamente al direttore per l'esecuzione/responsabile del procedimento sullo stato di attuazione dell'incarico e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del direttore per l'esecuzione, a far presente allo stesso, problemi, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e a partecipare a riunioni collegiali concernenti l'incarico affidato, indette dal direttore per l'esecuzione, dal responsabile del procedimento, dall'Amministrazione o da altro ente competente.

10. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di trasmettere al responsabile del procedimento ogni atto redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altra forma o modalità, nel termine stabilito o previsto dalla normativa vigente e, comunque, prima del pagamento dei corrispettivi a saldo.

11. Il direttore dei lavori, pur non dovendo essere presente in cantiere durante tutto l'arco temporale in cui si svolgono le lavorazioni deve, comunque, assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire. In particolare, il direttore dei lavori dovrà garantire la presenza durante le fasi di esecuzione delle opere strutturali. Nello specifico, oltre a quanto previsto dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, i direttori operativi dovranno essere presenti durante il periodo di svolgimento delle categorie dei lavori ai quali risultano addetti in base all'organigramma dell'ufficio, come indicato all'art. __, fatte salve le eventuali necessarie ore di riposo durante le quali potranno essere sostituiti da altri componenti dell'ufficio.

12. Gli ispettori di cantiere devono essere presenti per tutto il periodo di lavorazione in cantiere dell'impresa.

13. Le presenze di cui ai commi 11 e 12 dovranno essere garantite senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante e saranno registrate in apposito giornale tenuto dal DL e consegnato al responsabile del procedimento mensilmente.

14. La mancata presenza in cantiere del direttore dei lavori nelle fasi significative per lo svolgimento delle sue funzioni, del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere secondo quanto sopra stabilito, potrà essere considerata grave inadempimento e causa conseguentemente di risoluzione contrattuale, come stabilito dall'art. __ del contratto.

15. Nel caso in cui l'esecutore dei lavori rilevi incompletezze grafiche o descrittive in elaborati progettuali, il DL, sentiti i progettisti e il responsabile del procedimento, fornirà sollecitamente le necessarie precisazioni.

Art. 6

Direzione per l'esecuzione del contratto

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, è nominato un direttore per l'esecuzione e sarà istituito un Ufficio di Direzione composto dal direttore per l'esecuzione e da n. __ assistenti con funzioni di direttore operativo. Gli assistenti, con funzioni di direttore operativo, collaborano con il direttore per l'esecuzione.

Art. 7

Attività di controllo e verifica di conformità

Lo stato di avanzamento delle attività oggetto della prestazione verrà verificato con la frequenza stabilita dal responsabile del procedimento, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dell'Amministrazione, appositamente convocate dal responsabile del procedimento stesso. A tali riunioni parteciperanno il responsabile del procedimento, il direttore per l'esecuzione, il personale costituente l'Ufficio del direttore per l'esecuzione e l'Aggiudicatario. Di tali riunioni saranno redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti. L'Aggiudicatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse.

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, si procederà a verifica di conformità, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito dall'Aggiudicatario nel rispetto delle previsioni contrattuali, del presente Capitolato e del Documento preliminare di avvio alla progettazione.

La Stazione Appaltante effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente Capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. La comunicazione dell'esito positivo di verifica di conformità in corso di esecuzione assume valenza di certificato di pagamento.

La verifica di conformità definitiva è effettuata dalla Stazione Appaltante che rilascia il certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

Il certificato di verifica di conformità delle prestazioni sarà emesso subito dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

La verifica di conformità definitiva è effettuata dai soggetti indicati all'art. 102, comma 6, del Codice ed è avviata entro quindici giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità deve essere conclusa entro trenta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

Il certificato di verifica di conformità definitiva viene trasmesso per l'accettazione all'Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'impresa può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al Rup sulle eventuali contestazioni dell'impresa, corredate dalle proprie valutazioni. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Art. 8 Consegna ed esecuzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del responsabile del procedimento entro il termine di 45 giorni dalla stipula del contratto, comunica all'appaltatore dei lavori il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Effettuato il tracciamento, sono collocati i picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.

2. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore dei lavori e sottoscritto anche dal responsabile del procedimento e da tale data decorrono i termini per l'esecuzione dei lavori.

3. Qualora l'appaltatore non si presenti senza giustificato motivo nel giorno fissato per la consegna, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al responsabile del procedimento e fissa una nuova data per la consegna dei lavori.

4. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza tra il verbale di consegna dei lavori e l'effettivo stato dei luoghi. Il verbale di consegna contiene gli elementi indicati al comma 8 dell'art. 5 del DM n. 49/2018.

5. Il direttore dei lavori procede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili.

-
6. Qualora la consegna sia anticipata rispetto alla stipula del contratto, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore dei lavori deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
 7. Il processo verbale è firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore dei lavori e inviato al responsabile del procedimento.
 8. Nel caso di differenze riscontrate tra le condizioni locali e il progetto esecutivo, il direttore dei lavori non procede alla consegna e riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e proponendo i provvedimenti da adottare.
 9. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art.6 del DM n.49/2018, esegue tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal Capitolato per l'esecuzione dei lavori oggetto d'intervento, rifiutando in qualunque tempo i materiali che non risultino conformi a tale disciplina.
 10. Il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere verifica la presenza delle imprese subappaltatrici autorizzate e dei subcontraenti, i cui nominativi siano stati comunicati alla Stazione Appaltante, controlla che i subappaltatori e i subcontraenti eseguano effettivamente le lavorazioni ad essi affidate, registra le contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, provvede alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016.
 11. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori in tutti i casi previsti dall'art.107 del D.Lgs. n. 50/2016. Il verbale di sospensione dei lavori è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla sua redazione.
 12. In caso di sospensione dei lavori il direttore dei lavori esegue visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e fornisce le disposizioni necessarie a evitare danni sulle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. Non appena siano cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al responsabile del procedimento che dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale.
 13. Il direttore dei lavori con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, compila il giornale dei lavori, i libretti di misura delle lavorazioni, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale ai sensi dell'art. 14 del DM n.49/2018. Nel conto finale dei lavori dovranno essere indicati, a seguito del certificato di ultimazione dei lavori, gli importi dovuti a saldo all'appaltatore al netto di eventuali detrazioni o penali da applicare.

Art. 9

Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale complessivo è fissato in Euro 2.553.986,38 oltre oneri previdenziali pari ad Euro 102.159,46 e I.V.A. nei termini di legge ed è risultante dall'applicazione del ribasso del 25% previsto dal Disciplinare di concorso sull'importo determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.

Nel corrispettivo dell'Aggiudicatario sono comprese le spese sostenute per:

- tutte le modifiche progettuali necessarie per rispondere alla richiesta di integrazioni, risolvere le osservazioni e ottemperare alle prescrizioni richieste a vario titolo in conferenza dei servizi, dagli enti autorizzatori;
- le modifiche di lieve entità, che non incidono sul progetto definitivo, eventualmente richieste dal RUP, ai sensi dell'art. __ del Contratto;
- gli adeguamenti progettuali che si rendano necessari a seguito di rapporti di verifica intermedi o di esito negativo della verifica progettuale o di mancata validazione del progetto;
- n. 3 (tre) copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre n. 2 (due) copie su supporto informatico (DVD o pen drive), in formato modificabile e in pdf, firmate digitalmente, oltre alle ulteriori copie eventualmente necessarie a fini autorizzativi;
- i viaggi e le missioni, anche con mezzi propri, necessari all'esecuzione delle prestazioni, nei tempi e nei modi indicati nel presente Capitolato e il raggiungimento del luogo di esecuzione dei lavori;
- i necessari contatti da tenersi con Enti, Organi, Uffici locali, gestori di servizi e sottoservizi;
- l'uso di attrezzature, software e mezzi di calcolo;
- la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Aggiudicatario dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico.

Art. 10

Opzione ex art.106 comma 1 lett. a)

L'Amministrazione si riserva di richiedere all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, modifiche nei casi e con le modalità indicate all'art __ del Contratto.